

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

36.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 7 GENNAIO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CROLLALANZA**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, recante norme per la disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie extraurbane. (<i>Modificato dal Senato</i>) (2218-B)	627
PRESIDENTE - GIOVANNINI, <i>Relatore</i> , GORLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> .	
Modifica agli articoli 48, 81 e 82 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938-XVI, n. 1165. (2246)	628
SCHIASSI, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 10.

(Sono presenti il *Ministro dei lavori pubblici*, Gorla, ed il *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, Jannelli).

RAMPONE, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo per mobilitazione i *Consiglieri nazionali*: Klingner e Lembo; in congedo ordinario i *Consiglieri nazionali*: Ascione, Chiesa, Lojacono

Giuseppe, Maffezzoli e Trevisani; e che è assente giustificato il *Consigliere nazionale* Pezzuto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che è stato chiamato a far parte della Commissione legislativa dei lavori pubblici e delle comunicazioni il camerata Perusino, e gli rivolge un cordiale saluto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, recante norme per la disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie extraurbane. (*Modificato dal Senato*). (2218-B)

PRESIDENTE avverte che le modificazioni apportate dal Senato al testo già approvato dalla Commissione della Camera mirano sostanzialmente a mettere alcune categorie di persone, in condizione di poter viaggiare sulle linee automobilistiche e filoviarie extraurbane senza dover chiedere speciali autorizzazioni.

GIOVANNINI, *Relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame, vuole individuare con ogni possibile esattezza coloro i quali abbiano bisogno di servirsi di detti mezzi di trasporto per motivi di lavoro, o di studio, o attinenti attività agricole, industriali, commerciali, o per altre riconosciute necessità proprie o familiari.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'articolo 3 del precedente testo prescriveva, nella sua prima parte, che i documenti di viaggio rilasciati per ragioni di servizio dalle Amministrazioni civili e militari tenevano luogo dei permessi del podestà. Il Senato ha creduto di emendare detta disposizione nel senso che anche le carte di libera circolazione rilasciate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i biglietti di abbonamento ferroviario tengano luogo dei permessi del podestà, dovendosi presumere che coloro che ne sono in possesso abbiano effettiva necessità di viaggiare.

Fa poi presente che la Commissione del Senato ha inserito dopo l'articolo 4 il seguente articolo 5: « Il Ministro delle comunicazioni può disporre che sia temporaneamente sospesa su determinate linee l'applicazione delle norme di cui al presente Regio decreto-legge in caso di necessità derivanti da eventi bellici ».

Questa disposizione è apparsa necessaria perchè alcuni podestà, specialmente quelli delle città maggiormente colpite dalle offese aeree nemiche, hanno fatto presente che, date le particolari contingenze, non avrebbero potuto attendere con la necessaria sollecitudine e diligenza alla disamina delle richieste di viaggio.

Propone di approvare questi emendamenti, che rientrano integralmente nello spirito e negli scopi del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli emendati.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifica agli articoli 48, 81 e 82 del testo unico sull'Edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938-XVI, n. 1165. (2246)

SCHIASSI, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame tende a modificare gli articoli 48, 81 e 82 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938-XVI, numero 1165.

L'articolo 48 stabilisce che sono considerati alloggi popolari quelli che abbiano non più di 3 vani oltre gli accessori. Solo in via eccezionale per alloggi costruiti da Comuni o Istituti per le case popolari per essere venduti o assegnati in locazione col patto di futura vendita, è ammesso un maggior numero di vani non superiore a 5. Ma alloggi di 3 soli vani non sempre risultano sufficienti a molte fa-

miglie di operai, piccoli impiegati, commessi, ecc.

Pertanto è necessario ammettere in via eccezionale e per comprovata necessità, da accertarsi prima dell'approvazione dei progetti esecutivi, la costruzione di un limitato numero di alloggi popolari con un massimo di 4 vani utili, più gli accessori, sempre che la superficie complessiva dell'alloggio non superi i 90 metri quadrati.

Analoga possibilità di deroga è opportuno estendere alle case popolari costruite dagli industriali e proprietari di terre per gli addetti alle proprie aziende.

Le modifiche proposte all'articolo 81 hanno lo scopo di assicurare una maggiore efficacia alla vigilanza che in materia viene esercitata dal Ministero dei lavori pubblici.

Col nuovo testo proposto viene stabilito che i collaudatori sono sempre nominati dal Ministro dei lavori pubblici d'intesa con gli Istituti mutuanti o col Ministro delle finanze per le costruzioni finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

Per le varianti apportate all'articolo 81 si è dovuto pure modificare l'articolo 82 con l'effetto anche di sottoporre all'approvazione del Ministro dei lavori pubblici i collaudi dei fabbricati da assegnare in proprietà costruiti col contributo o concorso dello Stato.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, desidera sottolineare il significato e l'importanza del disegno di legge in esame, che modifica il testo unico sull'edilizia popolare ed economica del 1938.

Ricorda che in virtù di esso è consentito di costruire alloggi di uno, due, tre vani, oltre i servizi, ma si è dovuto constatare, in questo momento nel quale gli Istituti per case popolari sono i soli che costruiscono, che il massimo dei tre vani ammessi dalla legge, non è molte volte sufficiente, non soltanto per le famiglie numerose ma anche per alcuni ceti non propriamente operai, come i maestri di scuola, i piccoli impiegati, i commessi e simili, che hanno speciali esigenze di decoro e di tenore di vita, che richiedono una, sia pure minima, maggiore disponibilità di locali. E si tratta di famiglie con retribuzione a reddito fisso, molto limitato, e spesso minore della somma delle disponibilità salariali degli operai, e di famiglie che si trovano in grande difficoltà per trovare un alloggio. A questa necessità corrisponde la nuova disposizione per cui « nelle case popolari costruite col contributo o concorso dello Stato potranno essere anche con-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sentiti, in via eccezionale, dal Ministro dei lavori pubblici, per comprovate esigenze da accertarsi prima dell'approvazione dei progetti, alloggi di 4 vani abitabili, oltre agli accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio ed ingresso, a condizione che la superficie totale utile di ciascun alloggio non sia superiore a 90 metri quadrati, in essa compresa quella degli accessori ».

Rileva che la limitazione portata dalle parole: « potranno essere anche consentiti, in via eccezionale, dal Ministro dei lavori pubblici, ecc. », è stata voluta dal Ministro delle finanze per ragioni ovvie. Dichiarò però essere intenzione del Ministero dei lavori pubblici di usare largamente di questa facoltà ogni qualvolta sarà opportunamente richiesta. Aggiunge essere anche sua intenzione, quando l'attuazione di questo testo unico sull'edilizia popolare ed economica sarà perfezionata, di togliere agli Istituti la possibilità attuale di costruire alloggi di un solo vano. Nell'econo-

mia verso la quale aspiriamo di andare non debbono esservi alloggi di un vano, anche se perfezionati con tutti gli accorgimenti che gli uffici tecnici degli Istituti delle case popolari hanno saputo adottare.

Concludendo, ritiene che, elevando la percentuale del numero dei vani per appartamento da tre a quattro, oltre i servizi, e portando, non appena sarà possibile, a due vani il minimo della grandezza degli alloggi, si andrà convenientemente incontro ai desideri e ai bisogni delle famiglie numerose e di quelle che hanno speciali modeste esigenze meritevoli di riguardo. (*Applausi*).

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 11.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, recante norme per la disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie extraurbane. (2218-B)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, recante norme per la disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie extraurbane, con le seguenti modificazioni:

La prima parte dell'articolo 3 è sostituita dai due commi seguenti:

Art. 3. — I documenti di viaggio rilasciati per ragioni di servizio dalle Amministrazioni civili e militari, nonché le carte di libera circolazione rilasciate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato tengono luogo dei permessi di cui all'articolo 2.

Tengono pure luogo dei detti permessi i biglietti di abbonamento sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle linee tramviarie e di navigazione interna extraurbane. Tali biglietti danno facoltà ai titolari di servirsi delle autolinee e filovie extraurbane in prosecuzione o diramazione delle linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna extraurbane per le quali è valido l'abbonamento.

Dopo l'articolo 4 viene inserito il seguente:

Art. 5. — Il Ministro delle comunicazioni può disporre che sia temporaneamente sospesa su determinate linee l'applicazione delle norme di cui al presente Regio decreto-legge, in caso di necessità derivanti da eventi bellici.

L'ultimo articolo prende il n. 6.

Modifica degli articoli 48, 81 e 82 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938-XVI, n. 1165. (2246)

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 48, 81 e 82 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sono sostituiti, a tutti gli effetti previsti nello stesso testo unico, dai seguenti:

Art. 48. — Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite per essere date in locazione dagli enti e dalle società di cui all'articolo 16 e che restano in proprietà inalienabile ed indivisa degli enti e delle società medesime.

Ogni alloggio deve:

- a) avere non più di tre vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio ed ingresso;
- b) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
- c) essere fornito di latrina propria;
- d) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno se esiste nel centro urbano l'impianto completo di distribuzione di acqua potabile;
- e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

Nelle case popolari costruite col contributo o concorso dello Stato potranno essere anche consentiti, in via eccezionale, dal Ministro dei lavori pubblici, per comprovate esigenze da accertarsi prima dell'approvazione dei progetti, alloggi di 4 vani abitabili, oltre agli accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio ed ingresso, a condizione che la superficie totale utile di ciascun alloggio non sia

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

superiore a 90 metri quadrati, in essa compresa quella degli accessori.

Quando gli enti costruttori sono i Comuni o gli Istituti di cui al n. 3 dell'articolo 16, le case popolari possono essere vendute o locate con patto di futura vendita allo stesso inquilino od ai suoi eredi, allo scadere di non oltre un venticinquennio di inquilinato.

Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice od assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia una composizione non superiore a quella indicata alla lettera *a*), ed eccezionalmente a quella indicata al 3° comma del presente articolo, semprechè i progetti, in tal caso, siano stati preventivamente approvati dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 81. — L'incarico di collaudare i lavori degli Enti costruttori di case popolari od economiche costruite col contributo o con il concorso dello Stato, è affidato, qualunque sia l'importo delle opere, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro dei lavori pubblici, di intesa con gli istituti di credito mutuanti, e, per i lavori degli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti, d'intesa col Ministro delle finanze.

La nomina del collaudatore per le costruzioni eseguite da Cooperative mutuarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è deferita al Ministro delle comunicazioni.

Per le costruzioni fruente del solo contributo erariale, unicamente agli effetti della corresponsione di questo e salvo eventuale conguaglio dopo l'approvazione del collaudo, può essere disposta dal Ministro dei lavori pubblici una visita preliminare dei lavori per constatare se le costruzioni nei riguardi tecnici ed economici siano state eseguite in conformità dei progetti approvati.

Art. 82. — Il direttore dei lavori non può essere nominato collaudatore dei medesimi.

Per le costruzioni delle Cooperative edilizie, e per quelle da assegnarsi in proprietà ovvero in affitto con patto di futura vendita ai sensi del capo 5° del titolo II del presente testo unico, il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze fissate dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350, deve procedere alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio.

Tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo delle costruzioni.

